FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0062/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0046/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Domenico Giordano - Presidente

Giuseppe Castiglia - Componente

Alberto Mignone - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0046/CFA/2026-2027, proposto dal sig. Giovanni Picaro in data 7 ottobre 2026, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia della Lega nazionale dilettanti, pubblicata nel Comunicato ufficiale n. 63 del 2 ottobre 2026, con la quale è stata irrogata allo stesso la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno), in relazione all'atto di deferimento prot. n. 4543/1304pf25-26/GC/gb del 31 agosto 2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 05/11/2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alberto Mignone sono presente l'Avv. Giulio Destratis per il reclamante e l'Avv. Alessandro D'Oria per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In vista dell'Assemblea straordinaria del Comitato regionale Puglia della Lega nazionale dilettanti, convocata con il Comunicato ufficiale n. 245 del 23/04/2026 per il giorno 6 maggio 2026 al fine, tra l'altro, della designazione di un candidato alla carica di Consigliere federale sulla base dell'area territoriale di appartenenza, il sig. Giovanni Picaro, avvocato, all'epoca tesserato quale dirigente (team manager e responsabile del settore giovanile) della A.S.D. Calcio in Rosa Sannicandro di Bari, pubblicava sul proprio profilo Instagram, in data 5 maggio 2026, un'immagine di promozione della propria candidatura alla carica di Consigliere federale dell'Area Sud della L.N.D., recante, oltre al nome e foto dello stesso candidato, i loghi della F.I.G.C. e della L.N.D. L'immagine riportava, tra l'altro, le diciture «Candidatura Consigliere federale FIGC-LND Area Sud Puglia», «È tempo di cambiare gioco», «Lealtà, probità, correttezza, inclusione, parità di genere», «Assemblea di LND 6 maggio 2026 – Designatemi» e «Dal territorio, per un calcio più giusto», ed era accompagnata dal commento «Oltre 1000 visualizzazioni in poche ore». La grafica costituiva la rielaborazione, con modifica dell'immagine e dello slogan, di un "santino elettorale" recante i medesimi loghi, che il presidente della società, sig. Vito Digeso, aveva realizzato e pubblicato il 27 aprile 2026 nella chat WhatsApp denominata «Sannicandro Woman – area tecnica e dirigenza», riservata ai dirigenti e ai tecnici della società, con il commento «Sta bene Giovanni?».

Con PEC inviata alle ore 23:34 del 6 maggio 2026 al Comitato regionale Puglia e, per conoscenza, alla Procura federale, il sig. Picaro, qualificandosi candidato alla carica di Consigliere federale, lamentava la mancata inclusione del proprio nominativo tra i candidati sottoposti al voto dell'Assemblea svoltasi quel giorno, nonostante l'invio della candidatura a mezzo di posta elettronica ordinaria in data 5 maggio 2026, diffidava il Comitato dal ratificare i risultati, ne chiedeva l'annullamento in autotutela o, in alternativa, l'accesso agli atti, e segnalava alla Procura federale le asserite irregolarità. Nella medesima PEC il sig. Picaro rappresentava che la propria candidatura era stata «oggetto di ampia diffusione pubblica (oltre 1.800 visualizzazioni sui canali social Facebook e Instagram)» e allegava, tra l'altro, «vari *screenshot* della candidatura pubblica/social».

Con PEC del 7 maggio 2026 la A.S.D. Calcio in Rosa Sannicandro di Bari dichiarava al Comitato regionale e alla L.N.D. la propria totale estraneità alle iniziative intraprese dal Picaro, assunte a titolo esclusivamente personale e né concordate né autorizzate dalla

società.

Con nota dell'8 maggio 2026 (prot. n. 242/VT/as) il Presidente del Comitato regionale Puglia trasmetteva alla Procura federale la PEC del sig. Picaro con i relativi allegati, escludeva di aver mai ricevuto una comunicazione ufficiale di candidatura e segnalava che il sig. Picaro, nei giorni precedenti l'Assemblea, aveva utilizzato i propri canali social per promuovere pubblicamente la propria candidatura con locandine elettorali riportanti, senza alcuna autorizzazione, i loghi ufficiali della F.I.G.C. e della L.N.D.. Tra gli allegati figuravano, oltre all'immagine pubblicata su Instagram il 5 maggio 2026, la schermata di un ulteriore post riconducibile al profilo «Giovanni Picaro», contenente il messaggio «216 società – 1 faccia nuova – ora tocca a voi avere il coraggio oggi pomeriggio di partecipare o farvi delegare e sostenere la mia designazione: è ora di cambiare gioco ed essere vicino ai Presidenti e alle Società perché non dimenticatevi che i sacrifici economici sono solo vostri ed è importante avere una voce che faccia cambiare il peso insostenibile e sia al vostro fianco! O adesso o mai più! Chi non vota il cambiamento non ha diritto a lamentarsi!», corredato da una porzione del medesimo volantino con i loghi della F.I.G.C. e della L.N.D., nonché una schermata recante l'indicazione di 1.805 «reazioni e riproduzioni».

Il procedimento veniva iscritto nel registro della Procura federale in data 5 giugno 2026 al n. 1304pf25-26. Nel corso delle svolte indagini, la Procura federale acquisiva dal Comitato regionale la documentazione relativa all'Assemblea del 6 maggio 2026 e procedeva all'audizione del sig. Picaro, dapprima l'11 giugno 2026 quale persona informata dei fatti e poi il 2 luglio 2026 quale persona sottoposta a indagine, assistito dal difensore, nonché del sig. Digeso il 6 luglio 2026, acquisendo, inoltre, le pagine dei siti istituzionali della F.I.G.C. e della L.N.D. recanti le condizioni di utilizzo dei rispettivi marchi e loghi.

Nell'audizione dell'11 giugno 2026 il sig. Picaro riconosceva di aver commesso errori nell'invio della candidatura, dichiarava di non avere più interesse a coltivare la segnalazione del 06/05/2026, si scusava «per il disagio arrecato all'Istituzione calcistica» e consegnava alla Procura federale copia della propria tesi di laurea in "Diritto e Management dello Sport", dedicata al principio di lealtà, correttezza e probità nell'ordinamento sportivo. Nell'audizione del 02/07/2026, poi, ammetteva di aver pubblicato sul proprio profilo Instagram la locandina recante i loghi, precisando che essa costituiva la rielaborazione del "santino" predisposto dal sig. Digeso, che aveva ingenerato in lui la convinzione di un implicito invito della società a candidarsi e di non aver rimosso i loghi «credendo in buona fede che la mia candidatura a ruoli FIGC e LND potesse implicitamente consentirmi di utilizzarli, dichiarando, altresì, di non essere al corrente che l'utilizzo dei loghi richiedesse l'autorizzazione dei titolari, di non conoscere il numero delle visualizzazioni e di non aver divulgato la candidatura in altro modo.

Il sig. Digeso, dal canto suo, dichiarava di essere l'autore della locandina in tutte le sue componenti, di averla realizzata per fare uno scherzo al sig. Picaro, che tutti gli utenti della chat ne erano consapevoli, che essa non era stata divulgata al di fuori della chat e che la società si era dissociata dalle iniziative del sig. Picaro.

Ricevuta la comunicazione di conclusione delle indagini del 03/08/, Picaro Giovanni depositava una memoria difensiva e manifestava la disponibilità a una definizione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del CGS, che tuttavia non giungeva a buon fine.

Indi, con atto del 31/08/2026, il Procuratore Federale deferiva il sig. Giovanni Picaro innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 56 comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver utilizzato e diffuso sul social network instagram, tramite il proprio profilo, in vista dello svolgimento delle votazioni per la designazione del Consigliere Federale dell'Area Sud della L.N.D. da parte dell'Assemblea elettiva del Comitato Regionale Puglia, convocata per il giorno 06/05/2026, al fine di promuovere la propria candidatura, per altro mai formalizzata, ad assumere detto incarico, un volantino elettorale, creato dal prima citato altro sottoposto alla medesima indagine e da esso Picaro appositamente modificato nell'immagine e nello slogan, recante i loghi della FIGC e della LND senza avere preventivamente richiesto né alla FIGC, né alla LND, la prevista autorizzazione all'impiego e alla diffusione di detti loghi, per altro da ritenersi elevata tra gli utenti del social network Instagram ("oltre 1000 visualizzazioni ed oltre" come riportato in calce al volantino elettorale medesimo). In aggiunta il tesserato, sempre tramite il proprio profilo Instagram, in data 06/05/2026, nel pubblicare un messaggio contenente l'invito a sostenere la propria asserita candidatura a Consigliere Federale dell'Area SUD, pubblicava nuovamente parte del predetto volantino elettorale, contenente i loghi della FIGC e della LND, ancora senza richiedere alla FIGC e alla LND l'autorizzazione al loro impiego e diffusione.

Con il medesimo atto venivano deferiti il sig. Vito Digeso, per aver creato e diffuso nella chat WhatsApp il volantino recante i loghi senza autorizzazione e la A.S.D. Calcio in Rosa Sannicandro di Bari, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS.

Fissata la data dell'udienza di discussione del procedimento per il 21/09/2026, l'incolpato, per il tramite di proprio difensore, presentava memoria ex art.93 C.G.S., nell'ambito della quale, preliminarmente si attardava sulla pretesa regolarità della candidatura

e, comunque, sulla impossibilità di definirla "inesistente", mentre nel merito della contestazione sosteneva di avere parzialmente rielaborato e pubblicato sul proprio profilo social "Instagram" un c.d. santino elettorale recante i loghi FIGC e LND, già predisposto dal presidente della società di appartenenza e che, in ogni caso, la relativa condotta non poteva caratterizzare la attribuitagli violazione disciplinare dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 CGS, rientrando nell'ambito di una competizione elettorale interna alla LND e giammai di un'attività commerciale, pubblicitaria o di sfruttamento economico di loghi ovvero marchi federali. Riferiva, altresì, che la pubblicazione, oltretutto, non conteneva una falsa qualificazione di Picaro quale organo della FIGC o della LND né estremi che potessero fare desumere che il Picaro si esprimesse in nome della FIGC ovvero che la sua candidatura fosse ufficialmente sostenuta dalla federazione o, ancora, che il documento divulgato rappresentasse una comunicazione istituzionale federale. Quanto al dato relativo alla effettiva propagazione della contestata pubblicazione, il tesserato affermava che il dato numerico citato nel volantino era privo di concreto accertamento rientrando nell'ambito della strategia elettorale posta in essere dallo stesso nel tentativo di creare interesse in ordine alla sua candidatura. *A fortiori* il deferito tesserato eccepiva, altresì, l'esistenza di condotte analoghe riferibili ad altri soggetti, a dimostrazione della prassi concreta, pubblica e diffusa di utilizzo dei segni distintivi federali nella comunicazione sportiva sui social network da parte dei tesserati e delle società affiliate. Da tanto ne faceva discendere la carenza sia dell'elemento soggettivo sia di una concreta offensività dell'azione di esso Picaro Giovanni, con conseguente impossibilità di poterla valutare come disciplinarmente significativa, concludendo per la declaratoria di proscioglimento stante l'insussistenza delle violazioni contestategli e l'assoluta infondatezza delle contestazioni stesse ovvero, in estremo subordine, l'applicazione della sanzione minima prevista dal C.G.S. ed il riconoscimento delle attenuanti previste dall'art. 13 C.G.S..

All'udienza di discussione, indi, la Procura Federale chiedeva l'applicazione dell'inibizione per mesi 2 (due) al sig. Picaro, dell'inibizione per mesi 1 (uno) al sig. Digeso e dell'ammenda di euro 400,00 alla società, mentre i difensori dei deferiti concludevano per il proscioglimento. All'esito, con la gravata decisione, Tribunale Federale territoriale ha affermato la responsabilità del sig. Picaro per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma sia in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, lett. d), del Regolamento della L.N.D. (già art. 56), comminandogli la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) mentre ha prosciolto il sig. Digeso e, per la condotta di questi, la società, condannando quest'ultima all'ammenda di euro 100,00 a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta del tesserato Picaro.

La decisione *del qua*, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n°63 del 02/10/2026, è stata assunta dal Tribunale Federale Territoriale per la Puglia valutando le risultanze acquisite nel corso del procedimento sufficientemente idonee a configurare la responsabilità del deferito Avv. Giovanni Picaro in ordine alla ascrittagli violazione. Il primo giudice, infatti, ha ritenuto provata la pubblicazione del 5 maggio 2026, ammessa dal deferito e riconducibile a quest'ultimo anche il post del 6 maggio 2026; ha osservato che, comunque, i loghi della F.I.G.C. e della L.N.D. sono marchi registrati il cui uso, secondo la disciplina regolamentare e le condizioni pubblicate sui siti istituzionali, è subordinato a preventiva autorizzazione scritta e che la violazione del divieto integri anche la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice; ha considerato che l'assenza di un vantaggio economico fosse irrilevante, in quanto l'uso dei loghi era funzionale a generare nel pubblico il falso convincimento di un appoggio ufficiale della F.I.G.C. o della L.N.D. alla candidatura; ha disatteso le ulteriori deduzioni difensive e ritenuto sussistente l'elemento soggettivo alla luce delle competenze giuridico-sportive del deferito; ha, infine, dimezzato la sanzione richiesta dalla Procura federale in considerazione dell'incensuratezza e delle qualità professionali e morali del sig. Picaro.

Quanto al sig. Digeso, il Tribunale ha valorizzato la finalità goliardica della locandina e la natura ristretta e riservata della chat nella quale essa era stata immessa, imputando la successiva diffusione pubblica esclusivamente al Picaro.

Picaro Giovanni, per il tramite del proprio difensore Avv. Giulio Destratis, con atto del 07/10/2026 ha proposto reclamo avverso la decisione *de qua*, invocandone la riforma sulla scorta di sette distinti motivi, con i quali deduce: l'erronea applicazione dell'art. 4, comma 1, del Codice e l'erronea valutazione dell'elemento soggettivo (primo motivo); l'insussistenza della finalità di creare un'apparenza di patrocinio ufficiale della F.I.G.C. e della L.N.D. (secondo motivo); il travisamento della prova e l'insussistenza della seconda pubblicazione del 6 maggio 2026 (terzo motivo); l'erronea valorizzazione del dato delle «oltre 1000 visualizzazioni» (quarto motivo); la contraddittorietà della decisione e la disparità di valutazione tra la propria posizione e quella del sig. Digeso (quinto motivo); l'omessa valutazione del precedente costituito dalla decisione di questa Corte, Sez. I, n. 38/2019-2020 e l'illogicità della determinazione della sanzione (sesto motivo); l'omessa o insufficiente valorizzazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 del Codice e l'applicabilità di sanzioni più miti ai sensi dell'art. 9, comma 1 (settimo motivo).

Il reclamante chiede, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, l'esclusione della seconda pubblicazione, il riconoscimento delle attenuanti e la rideterminazione della sanzione nella misura minima.

Con controdeduzioni depositate il 30 ottobre 2026 la Procura federale ha eccepito l'inammissibilità dei primi quattro motivi, in quanto volti a sollecitare una mera rivalutazione del merito istruttorio, e del quinto motivo, per carenza di interesse e ne ha, comunque, dedotto l'infondatezza, chiedendo il rigetto del reclamo.

All'udienza del 5 novembre 2026, tenutasi in videoconferenza, uditi i difensori delle parti, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Procura Federale ha eccepito l'inammissibilità dei primi quattro motivi di reclamo, perché essi non individuerebbero una reale lacuna motivazionale decisiva bensì solleciterebbero una rivalutazione del merito istruttorio e del quinto motivo, per carenza di interesse a censurare il proscioglimento di un altro deferito, contenuto in capo autonomo e distinto della decisione.

Orbene, il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame dell'eccezione, in applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione e operante anche nel processo sportivo, che, per altro, consente di non vagliare l'eccezione di inammissibilità quando l'impugnazione sia comunque infondata nel merito (CFA, Sez. I, n. 138/2025-2026).

Va, in ogni caso, osservato che l'art. 106 del Codice di giustizia sportiva attribuisce a questa Corte la cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati e il potere di riformare la decisione, decidendo anche nel merito, ove valuti diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di primo grado, sicché la censura che investa l'apprezzamento delle prove non è, di per sé, inammissibile (CFA, Sez. I, n. 17/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027), fermo restando il carattere tendenzialmente di *revisio prioris instantiae* del giudizio di reclamo (CFA, Sez. I, n. 15/2026-2027).

Quanto alla pure sollevata inammissibilità del quinto motivo, la questione dell'interesse sarà esaminata unitamente al merito della censura.

2. Con il primo motivo il reclamante deduce l'erronea applicazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e l'erronea valutazione dell'elemento soggettivo.

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la mera violazione della disciplina sull'utilizzazione dei loghi della F.I.G.C. e della L.N.D. integri, di per sé, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, poiché l'art. 4 contiene una clausola generale volta a reprimere condotte connotate da uno specifico disvalore, che non coincide con l'inosservanza di una regola tecnica sull'uso dei segni distintivi.

Nella specie, il sig. Picaro sarebbe stato indotto in errore dallo scherzo orchestrato dal presidente della società, avendo creduto che la società sostenesse la sua candidatura; non vi sarebbe prova di una pianificata campagna di comunicazione volta ad appropriarsi della veste istituzionale della F.I.G.C. o della L.N.D.; la pubblicazione non conterrebbe alcuna falsa qualificazione del reclamante quale organo federale; egli avrebbe soltanto rielaborato una grafica già predisposta da altro tesserato e già recante i loghi.

La norma del Regolamento della L.N.D. richiamata dal Tribunale, peraltro diversa da quella indicata nel deferimento, sarebbe costruita per disciplinare l'impiego dei segni distintivi in ambito promo-pubblicitario e commerciale, mentre il reclamante non avrebbe tratto dall'uso dei loghi alcun vantaggio economico.

Il reclamante avrebbe, infine, ritenuto in buona fede che l'uso dei loghi fosse consentito in ragione della natura federale della carica cui aspirava e della provenienza del materiale dal proprio presidente e il Tribunale avrebbe illegittimamente desunto l'elemento psicologico dai suoi titoli accademici, trasformando un errore interpretativo in dolo disciplinare.

Il motivo è infondato.

Difatti, pur dovendo la motivazione della decisione impugnata essere in parte corretta nei termini di seguito precisati, la condotta del reclamante integra, sul piano oggettivo e su quello soggettivo, la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva nella sua dimensione autonoma.

2.1. Il Tribunale federale territoriale ha fondato l'affermazione di responsabilità sui seguenti passaggi argomentativi:

- ha ritenuto, anzitutto, che dagli atti emergesse in modo palese che il sig. Picaro, in vista dell'Assemblea straordinaria del 6 maggio 2026, aveva pubblicato il 5 maggio 2026 sul proprio profilo Instagram un volantino recante il proprio nome, la propria immagine e i loghi della F.I.G.C. e della L.N.D., al chiaro scopo di promuovere la propria candidatura, come confermato dallo slogan «È tempo di cambiare gioco», e che tanto risultava sia dallo screenshot acquisito agli atti, sia dalle dichiarazioni rese dal deferito il 2 luglio 2026;

- ha, poi, osservato che i loghi della F.I.G.C. e della L.N.D. sono marchi registrati e protetti dal Codice della proprietà industriale, che l'art. 54 (già art. 56) del Regolamento della L.N.D. attribuisce alla Lega la rappresentanza delle società nella tutela dei marchi e impone alle società e ai loro tesserati di ottenere specifica e preventiva autorizzazione per utilizzare denominazioni, simboli, stemmi o colori ai fini promo-pubblicitari, commerciali, industriali o comunque di lucro, e che la F.I.G.C. e la L.N.D. hanno reso pubbliche sui propri siti istituzionali le condizioni di utilizzo dei rispettivi loghi, dalle quali emerge il divieto di utilizzarli, anche da parte delle

società affiliate, in assenza di autorizzazione preventiva e scritta;

- ha, quindi, affermato che la violazione di tale divieto, «di per se stessa e sola», integra anche la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice, che impone a tutti i soggetti dell'ordinamento l'osservanza delle norme federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità;

- ha ritenuto irrilevante l'assenza di un vantaggio economico, perché la presenza dei loghi nel volantino elettorale era funzionale a generare nel pubblico il falso convincimento che la candidatura fosse ufficialmente appoggiata, sponsorizzata o patrocinata dalla F.I.G.C. o dalla L.N.D.:

- ha considerato, altresì, irrilevante che il sig. Picaro non fosse l'ideatore del volantino, poiché era stato lui, e solo lui, a diffonderlo pubblicamente al di fuori della ristretta chat privata, per uno scopo di vantaggio personale ancorché di natura elettorale;

- ha giudicato meramente assertiva la deduzione relativa alla natura chiusa del profilo Instagram e ha valorizzato la dicitura «oltre 1000 visualizzazioni», visibile in calce al post del 5 maggio 2026, quale dimostrazione del risalto ottenuto dalla pubblicazione;

- ha ritenuto irrilevanti l'ammissibilità o meno della candidatura e il suo successivo ritiro, nonché gli *screenshot* prodotti dalla difesa a dimostrazione dell'uso dei loghi da parte di altri tesserati e società, sia perché non era dato sapere se costoro fossero stati autorizzati, sia perché l'eventuale illegittimo utilizzo altrui non potrebbe scriminare la condotta del deferito;

- ha osservato, quanto all'elemento soggettivo, che la regola dell'autorizzazione preventiva era resa manifesta e conoscibile a tutti dalle organizzazioni sportive e che appariva assai arduo ritenere che proprio il sig. Picaro, avvocato, laureato anche in "Diritto e Management dello sport" con una tesi sul principio di lealtà, correttezza e probità nell'ordinamento sportivo, abilitato all'esercizio dell'attività di direttore sportivo e dirigente di lunga esperienza, avesse agito inconsapevole di essa, sicché la condotta ne integrava sia l'elemento materiale sia quello psicologico.

2.2. Il quadro normativo di riferimento è costituito, anzitutto, dall'art. 4 del Codice di giustizia sportiva.

Il comma 1 stabilisce che i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle N.O.I.F. nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Il comma 2 dispone che, in caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano, per le persone fisiche, le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g) e h).

Il comma 3 stabilisce che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto.

L'art. 5, comma 1, del Codice dispone, a sua volta, che le persone fisiche soggette all'ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili.

Viene poi in rilievo l'art. 56 del Regolamento della L.N.D. (art. 54 secondo la numerazione sostitutiva richiamata dalla decisione impugnata e non contestata dalle parti), intitolato ai diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, alle sponsorizzazioni e alla commercializzazione dei marchi, il cui comma 1 attribuisce alla Lega la rappresentanza delle società, nel rispetto delle direttive dettate dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, e il cui comma 4, lett. d), fa obbligo alle società e ai loro tesserati di ottenere specifica e preventiva autorizzazione per «utilizzare denominazioni, simboli, stemmi o colori delle società ed associazioni ai fini promo-pubblicitari, commerciali, industriali o comunque di lucro».

Agli atti figurano, infine, le condizioni di utilizzo pubblicate sul sito istituzionale della F.I.G.C., secondo cui « *il nome e il marchio registrato FIGC sono segni distintivi il cui uso è consentito solo con il consenso scritto della Federazione*», e quelle pubblicate sul sito della L.N.D., secondo cui i marchi e i loghi di quest'ultima «*non possono essere utilizzati su alcun altro sito internet diverso dal Sito stesso o su altri mezzi di comunicazione senza il preventivo consenso*».

2.3. La giurisprudenza di questa Corte e del Collegio di garanzia dello sport ha da tempo chiarito la portata della clausola contenuta nell'art. 4, comma 1, del Codice.

Il dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità rappresenta il principale parametro di condotta per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano sottoposti all'ordinamento federale e, sebbene solitamente riconducibile al canone della lealtà sportiva in senso stretto, ha assunto una dimensione più ampia, che si estende oltre l'ambito della competizione e si traduce in una regola di condotta generale in ambito associativo, comprensiva di ogni violazione delle regole di correttezza e di lealtà da parte di coloro che entrino in contatto con l'ordinamento federale (*ex multis*, CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026).

La disposizione costituisce norma perfettamente autosufficiente e di chiusura del sistema, la cui violazione è rilevante in via autonoma, senza che occorra la concorrente violazione di altra norma del Codice (CFA, Sez. I, n. 32/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 41/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 75/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 5/2024).

I doveri di lealtà, probità e correttezza non si esauriscono in una formula di stile e comportano qualcosa di più (e anche di diverso) rispetto alle fattispecie sanzionatorie poste a presidio di specifici precetti, sicché il giudice sportivo è chiamato a valutare se le modalità con le quali la persona deferita si è comportata, o il contesto in cui ha agito, abbiano determinato una compromissione dei valori cui si ispira l'ordinamento sportivo (Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 66/2020; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 121/2021; CFA, SS.UU., n. 100/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 102/2025-2026; CFA, Sez. II, n. 124/2025-2026).

Il principio di lealtà costituisce, del resto, l'in sé dell'ordinamento sportivo, sicché la negazione di quel valore si traduce nella negazione stessa dell'ordinamento (CFA, SS.UU., n. 92/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017).

Il requisito della riferibilità all'attività sportiva, inoltre, non esige che la condotta sia posta in essere sul campo, essendo sufficiente che l'attività sportiva le dia occasione, come accade nel caso della pubblicazione su un *social network* di contenuti che coinvolgono l'immagine della Federazione (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 60/2022).

Giova osservare che il principio di lealtà, inteso in senso onnicomprensivo, costituisce il nucleo assiologico fondante dell'ordinamento sportivo e che l'ampiezza del potere di qualificazione riconosciuto al giudice trova il proprio contrappeso nell'ancoraggio della valutazione a parametri oggettivi e controllabili, sorretti da una motivazione persuasiva e razionale.

2.4. Alla stregua di tali coordinate, il Collegio ritiene che, sebbene il reclamante colga nel segno quando contesta l'automatismo affermato dal primo giudice, nondimeno la censura non conduce all'esito riformante auspicato.

Non è condivisibile, infatti, l'affermazione secondo la quale la trasgressione dell'art. 56, comma 4, lett. d), del Regolamento della L.N.D. e delle condizioni di utilizzo pubblicate sui siti istituzionali integrerebbe, «di per sé stessa e sola», la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice.

La disposizione regolamentare, collocata in un articolo dedicato ai diritti di immagine, alle sponsorizzazioni e alla commercializzazione dei marchi, ha a oggetto l'utilizzazione di denominazioni, simboli, stemmi o colori «delle società ed associazioni» e la circoscrive espressamente ai fini «*promo-pubblicitari, commerciali, industriali o comunque di lucro*»: essa è dunque preordinata a regolare lo sfruttamento economico dei segni distintivi nel quadro della negoziazione collettiva dei relativi diritti, e la sua riferibilità all'impiego dei loghi della F.I.G.C. e della L.N.D. nella propaganda elettorale di un singolo tesserato è quantomeno dubbia.

Le condizioni di utilizzo pubblicate sui siti istituzionali, a loro volta, attestano la titolarità dei segni distintivi in capo alla F.I.G.C. e alla L.N.D. e la necessità del loro consenso per qualsiasi utilizzo da parte di terzi, ma non costituiscono, in senso proprio, norme federali la cui inosservanza integri, in quanto tale, la prima parte del precetto dell'art. 4, comma 1, CGS.

Quanto alla stampa di una ricerca effettuata su un motore di ricerca, pure acquisita agli atti di indagine, essa è priva di qualsiasi valore, sia come fonte di disciplina, sia come elemento di prova.

Il Collegio non ritiene, peraltro, necessario stabilire se la condotta del reclamante ricada anche nell'ambito applicativo dell'art. 56 (ovvero 54 come rinumerato nella decisione impugnata), comma 4, lett. d), del Regolamento della L.N.D., né, conseguentemente, esaminare la questione della diversa indicazione del comma di tale disposizione nell'atto di deferimento e nella decisione impugnata, posto che l'incolpazione è stata formulata anche in relazione alla violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice «in via autonoma», e che proprio in tale dimensione autonoma la condotta accertata assume piena rilevanza disciplinare.

Si tratta, in altri termini, di correggere e integrare la motivazione della decisione impugnata, operazione che questa Corte è legittimata a compiere nell'esercizio del potere di riesame nel merito attribuitole dall'art. 106 del Codice, in forza dell'effetto devolutivo del reclamo, senza che il vizio conduca alla riforma della decisione (CFA, SS.UU., n. 13/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 17/2026-2027).

2.5. La rilevanza autonoma della condotta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice è stata già affermata da questa Corte in una fattispecie analoga, nella quale si è ritenuto che, indipendentemente dall'avvenuta registrazione e dai profili relativi alla protezione commerciale dei marchi, l'utilizzo del logo istituzionale per fini estranei alle funzioni svolte e, sostanzialmente, per un'iniziativa di carattere personale, in assenza di un previo consenso dell'organo federale, si caratterizza quale comportamento rilevante sul piano disciplinare ai fini dell'osservanza della regola di condotta deontologica di cui all'art. 4, sotto il profilo della lealtà e della

correttezza nei rapporti con la Federazione e con i suoi organi (CFA, Sez. I, n. 38/2019-2020).

In quella occasione la Corte ha precisato che viola i principi di lealtà, correttezza e probità colui il quale promuove un'iniziativa personale attraverso i propri profili social, sui quali compare il logo di un organismo della L.N.D., in modo suscettibile di avvalorare la riferibilità dell'iniziativa a quest'ultimo e non alla sua iniziativa privata (CFA, Sez. I, n. 38/2019-2020).

Il Collegio condivide e ribadisce tale principio.

I loghi della F.I.G.C. e della L.N.D. non sono soltanto marchi suscettibili di sfruttamento economico, ma soprattutto segni identificativi delle istituzioni che governano e organizzano il calcio, attraverso i quali esse si manifestano all'esterno e ai propri associati; il loro impiego da parte di un tesserato, senza il consenso dell'ente titolare, nell'ambito di una comunicazione personale, si risolve in un'appropriazione dell'identità istituzionale altrui, che contraddice il dovere di lealtà e di correttezza nei rapporti con la Federazione e con la Lega.

Il disvalore della condotta è, nella specie, accentuato dalla circostanza che i loghi sono stati utilizzati per promuovere una candidatura a una carica federale, nell'imminenza dell'Assemblea chiamata a designare il candidato dell'area territoriale: in un procedimento elettorale interno all'ordinamento, nel quale le istituzioni federali sono tenute alla neutralità rispetto ai candidati, l'associazione dei segni istituzionali alla propaganda di uno solo di essi è idonea ad alterare la parità tra i concorrenti e a coinvolgere indebitamente la F.I.G.C. e la L.N.D. in una competizione rispetto alla quale devono restare terze.

Proprio perché la candidatura riguardava una carica federale, dunque, il reclamante era tenuto a un particolare scrupolo nell'evitare ogni confusione tra la propria iniziativa personale e le istituzioni del cui governo aspirava a far parte; e l'argomento che egli trae dalla natura federale della carica si rivolge, in realtà, contro la sua tesi.

L'assenza di finalità commerciali, sulla quale il reclamante insiste, è pertanto irrilevante ai fini della configurabilità dell'illecito, poiché il bene giuridico leso non è il valore economico del marchio, ma la lealtà dovuta alle istituzioni sportive nella spendita della loro identità; il vantaggio perseguito, del resto, non era economico, ma era pur sempre un vantaggio personale, di natura elettorale.

2.6. Neppure può essere condivisa la tesi secondo la quale il reclamante sarebbe stato indotto in errore dallo scherzo del presidente della società.

La finalità canzonatoria della locandina realizzata dal sig. Digeso, accertata dal primo giudice e posta a fondamento del proscioglimento di quest'ultimo, costituisce il movente della condotta del presidente e non può trasferirsi sulla condotta, del tutto autonoma, di chi abbia successivamente estratto quella locandina dalla *chat* riservata, l'abbia rielaborata e l'abbia diffusa pubblicamente per i propri fini.

Il reclamante faceva parte della *chat*, nella quale, secondo le dichiarazioni del sig. Digeso non smentite sul punto, erano abitualmente pubblicati messaggi e immagini di scherno nei confronti dei suoi componenti, e la locandina era accompagnata da un commento («Sta bene Giovanni?») che ne rendeva percepibile il carattere scherzoso.

In ogni caso, anche ove il reclamante avesse effettivamente interpretato l'iniziativa del presidente come un segnale di sostegno della società alla sua candidatura, tale convincimento non avrebbe avuto alcuna attinenza con la questione rilevante, posto che la società affiliata non è titolare dei loghi della F.I.G.C. e della L.N.D. e non ha alcun potere di autorizzarne l'uso.

Va, inoltre, considerato che il reclamante non si è limitato a ripubblicare un contenuto altrui, ma lo ha rielaborato, modificando l'immagine e lo slogan, e ha consapevolmente scelto di conservare i loghi, come egli stesso ha dichiarato nell'audizione del 2 luglio 2026 («non ho provveduto alla rimozione dei suddetti loghi credendo in buona fede che la mia candidatura a ruoli FIGC e LND potesse implicitamente consentirmi di utilizzarli, prova ne è che ho provveduto a modificare solo la mia foto e lo slogan»): la presenza dei loghi nel contenuto pubblicato è dunque il frutto di una sua scelta e non di un'iniziativa altrui.

Né rileva l'assenza di una «pianificata campagna di comunicazione», posto che l'illecito non richiede alcuna organizzazione o pluralità di atti e si perfeziona con la spendita non autorizzata dei segni istituzionali nella comunicazione pubblica.

2.7. Infondata è, altresì, la censura relativa all'elemento soggettivo.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Codice, le persone fisiche rispondono delle violazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, sicché per l'affermazione della responsabilità non è indispensabile la prova del dolo, essendo la violazione punibile anche a titolo di colpa (CFA, Sez. I, n. 67/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026); la responsabilità disciplinare della persona fisica postula ed esaurisce il proprio requisito soggettivo nella ricorrenza del dolo ovvero della colpa, mentre la gradazione dell'elemento soggettivo rileva sul piano della commisurazione della sanzione e non su quello della configurabilità dell'illecito (CFA, Sez. I, n. 87/2025-

2026).

Non è, dunque, richiesto, come sostiene il reclamante, che egli abbia agito con la «consapevole volontà di ledere l'immagine della Federazione», essendo sufficiente che egli abbia volontariamente posto in essere la condotta in difetto della diligenza esigibile.

L'errore invocato dal reclamante, consistente nell'aver ritenuto che la candidatura a una carica federale consentisse implicitamente l'uso dei loghi, non è un errore sul fatto, ma un errore sul divieto, come tale soggetto alla regola dell'art. 4, comma 3, del Codice.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto, operando tale principio in modo oggettivo (CFA, Sez. I, n. 20/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 67/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 75/2025-2026) e l'errore sul divieto è scusabile soltanto se inevitabile e incolpevole, traendo origine da obiettive incertezze interpretative, dalla novità della questione o dall'oscillazione della giurisprudenza, giammai quando sia frutto di una condotta negligente (CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 26/2026-2027; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 5/2014).

Nessuna di tali condizioni ricorre nella specie.

Che i segni identificativi di un'istituzione non possano essere spesi da terzi senza il suo consenso è regola di comune esperienza, prima ancora che giuridica ed è, comunque, esplicitata nelle condizioni di utilizzo pubblicate sui siti istituzionali della F.I.G.C. e della L.N.D.; né l'idea che un candidato possa associare alla propria propaganda i loghi dell'istituzione che lo elegge trova alcun appiglio in disposizioni, prassi o pronunce che possano ingenerare un'obiettiva incertezza, risultando anzi già affermata la rilevanza disciplinare dell'uso personale non autorizzato del logo di un organismo federale (cfr. ancora CFA, Sez. I, n. 38/2019-2020).

In tale prospettiva va correttamente intesa la valorizzazione, da parte del primo giudice, delle competenze giuridico-sportive del reclamante. I titoli accademici e professionali del sig. Picaro non costituiscono la prova presuntiva del dolo, come egli lamenta, ma concorrono a definire il livello di diligenza da lui esigibile e rendono inescusabile l'errore invocato: un avvocato, laureato in diritto e management dello sport con una tesi sul principio di lealtà, correttezza e probità, abilitato all'esercizio dell'attività di direttore sportivo e dirigente di lunga esperienza, che aspiri a una carica federale, non può ragionevolmente ritenere di poter spendere i loghi della Federazione e della Lega nella propria propaganda elettorale senza neppure chiederne il consenso.

La dichiarazione resa dal reclamante il 2 luglio 2026, di non essere al corrente della necessità dell'autorizzazione, è dunque irrilevante ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Codice e, in ogni caso, attesta una negligenza inescusabile.

2.8. Non assume, infine, alcun rilievo il contesto di conflittualità elettorale nel quale, secondo il reclamante, sarebbe maturata la segnalazione del Presidente del Comitato regionale.

Le ragioni che abbiano eventualmente indotto il segnalante a portare i fatti a conoscenza della Procura federale non incidono sull'accertamento di questi ultimi, che riposa sulle ammissioni dello stesso reclamante e su documenti di cui egli è autore, tant'è che la notizia dell'illecito, una volta pervenuta all'organo inquirente, è stata da questo autonomamente valutata.

3. Con il secondo motivo il reclamante deduce che non sarebbe provata la finalità, affermata dal Tribunale, di creare un'apparenza di patrocinio o di sostegno ufficiale della F.I.G.C. e della L.N.D. alla propria candidatura.

Il contenuto della grafica renderebbe immediatamente riconoscibile la natura elettorale e personale della comunicazione, poiché i loghi erano apposti accanto alla dicitura «Assemblea di LND 6 maggio 2026» e la fraseologia utilizzata era tipica della propaganda di un candidato, fermo restando che il reclamante non si sarebbe qualificato quale organo federale, né avrebbe dichiarato un'investitura ufficiale. Mancherebbe, soprattutto, la prova di un concreto equivoco ingenerato nei destinatari e il Tribunale, erroneamente, avrebbe trasformato una valutazione ipotetica sulla percezione del pubblico in un elemento di prova dell'intenzione del reclamante.

Il motivo è infondato.

Difatti, la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice, nella dimensione sopra delineata, si perfeziona con la spendita non autorizzata dei segni istituzionali nella comunicazione personale del tesserato, e non richiede né la prova di un effettivo inganno dei destinatari, né quella di una specifica intenzione decettiva. L'idoneità della comunicazione a evocare un collegamento tra la candidatura e le istituzioni titolari dei loghi non è, pertanto, un elemento costitutivo dell'illecito, ma un profilo che ne qualifica la gravità; e su tale piano essa va apprezzata in termini oggettivi, avendo riguardo alla struttura del messaggio, e non all'effettiva percezione di singoli destinatari, che non sarebbe neppure ragionevolmente accertabile.

3.1. Così inquadrata la questione, l'esame dell'immagine pubblicata il 5 maggio 2026 conferma la valutazione del primo giudice.

L'immagine si apre con l'intestazione «Candidatura Consigliere federale FIGC-LND Area Sud Puglia», presenta il reclamante in primo piano con lo slogan «È tempo di cambiare gioco» e la serie dei valori «Lealtà, probità, correttezza, inclusione, parità di genere», e colloca i loghi della F.I.G.C. e della L.N.D. nella parte centrale della composizione, accanto al riquadro con l'invito «Designatemi» e al di sopra del motto «Dal territorio, per un calcio più giusto».

I loghi non sono dunque utilizzati come mera indicazione del contesto in cui si svolgeva l'elezione, che era già chiaramente espresso dal riquadro contenente la data e la sede dell'Assemblea, ma sono graficamente integrati nel programma e negli slogan del candidato, ai quali conferiscono l'autorevolezza dei segni istituzionali.

Una tale composizione è oggettivamente idonea, come affermato in un caso analogo da questa Corte, ad avvalorare la riferibilità dell'iniziativa alle istituzioni il cui logo vi compare, anziché alla sola iniziativa privata del suo autore (CFA, Sez. I, n. 38/2019-2020).

La circostanza che il reclamante non si sia qualificato organo federale e non abbia dichiarato un'investitura ufficiale non esclude tale idoneità, che discende proprio dall'impiego dei segni istituzionali e non da affermazioni esplicite, le quali, ove presenti, avrebbero semmai configurato una condotta di ben maggiore gravità.

3.2. Il Collegio non ritiene, peraltro, che le affermazioni del primo giudice sul punto debbano essere intese come accertamento di un dolo specifico di inganno, che non è richiesto dalla fattispecie. Esse, invero, vanno lette, in coerenza con quanto sopra precisato, come qualificazione della funzione oggettiva che i loghi assolvevano nel volantino, rispetto alla quale le deduzioni del reclamante non offrono elementi di segno contrario.

4. Con il terzo motivo il reclamante deduce il travisamento della prova in ordine alla seconda pubblicazione del 6 maggio 2026.

La Procura federale avrebbe contestato esclusivamente pubblicazioni sul social network Instagram, mentre lo screenshot posto a fondamento dell'addebito presenterebbe un'interfaccia grafica del tutto diversa da quella di Instagram e difforme dalla prima pubblicazione. Esso, inoltre, non sarebbe prodotto integralmente, sarebbe privo di data e ora, non ritrarrebbe il volto del reclamante e non vi sarebbe prova che sia stato estratto da un profilo a lui riconducibile. Conseguentemente la decisione avrebbe valorizzato un contenuto di provenienza non dimostrata, che andrebbe espunto dal quadro fattuale.

Il motivo è infondato.

Difatti, la riconducibilità al reclamante del post del 6 maggio 2026 è dimostrata da un compendio di elementi gravi, precisi e concordanti, tra i quali assume rilievo decisivo una dichiarazione dello stesso reclamante, che il primo giudice non ha espressamente richiamato ma che figura agli atti del procedimento.

4.1. Lo standard probatorio richiesto ai fini dell'affermazione della responsabilità disciplinare sportiva è superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, essendo necessario e sufficiente acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 13/2016; CFA, SS.UU., n. 88/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027). Gli elementi istruttori, inoltre, non vanno valutati atomisticamente, bensì nella loro coesistenza e capacità cumulativa, sicché riscontri documentali e ammissioni dell'incolpato, unitariamente apprezzati, possono integrare la prova richiesta (CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027). Per altro, l'onere di dimostrare l'erroneità della valutazione compiuta dal primo giudice grava, nel giudizio di reclamo, sul reclamante (CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027).

4.2. Nella specie, il post reca, in alto a sinistra, il nome «Giovanni Picaro» e l'immagine del profilo; il testo è redatto in prima persona e sollecita i destinatari a «sostenere la mia designazione»; il riferimento a «oggi pomeriggio» e alle «216 società» aventi diritto al voto lo colloca nel giorno dell'Assemblea, convocata per il pomeriggio del 6 maggio 2026; vi è riprodotta una porzione del medesimo volantino pubblicato il giorno precedente, con i medesimi loghi e il medesimo slogan «È tempo di cambiare gioco».

A tali elementi, già di per sé univoci, si aggiunge che lo stesso reclamante, nella PEC inviata la sera del 6 maggio 2026 al Comitato regionale e alla Procura federale, ha dichiarato che la propria candidatura era stata «oggetto di ampia diffusione pubblica (oltre 1.800 visualizzazioni sui canali social Facebook e Instagram)» e che essa era stata «oggetto di massiccia diffusione sui canali social (Facebook e Instagram)», allegando «vari screenshot della candidatura pubblica/social».

Il reclamante ha dunque egli stesso affermato, nell'immediatezza dei fatti, di aver diffuso la propria candidatura su due social network e non soltanto su Instagram; ciò priva di fondamento la sua successiva dichiarazione, resa nell'audizione del 2 luglio 2026, di non aver divulgato la candidatura in altro modo, e conferma che il post contestato, la cui interfaccia è secondo la stessa difesa diversa da quella di Instagram, proviene dal suo profilo sull'altro social network da lui indicato.

4.3. A fronte di tale compendio, la difesa si è limitata a contestare genericamente la provenienza e la completezza dello screenshot, senza mai affermare che il post sia stato pubblicato da altri, che il profilo non appartenga al reclamante o che il contenuto sia stato alterato.

Questa Corte ha già chiarito che le riproduzioni informatiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime e che il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non rispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta, non essendo sufficiente una generica contestazione (CFA, Sez. I, n. 58/2023-2024).

Nessun disconoscimento di tal genere è stato formulato, né in primo grado, né con il reclamo.

4.4. Non sussiste, infine, alcuna difformità rilevante tra il fatto contestato e quello accertato.

Il principio di correlazione tra accusa e decisione impone l'identità del fatto storico nella sua materialità complessiva, non già la coincidenza puntuale di ogni singolo elemento fattuale e la sua violazione sussiste solo quando il fatto ritenuto in decisione si ponga in rapporto di eterogeneità o incompatibilità rispetto a quello contestato, con un reale pregiudizio per la difesa (CFA, SS.UU., n. 99/2025-2026).

Il nucleo dell'addebito consiste nella nuova pubblicazione, in data 6 maggio 2026, su un profilo social del reclamante, di parte del volantino recante i loghi, unitamente a un messaggio di invito a sostenere la sua candidatura e tale nucleo è rimasto immutato: l'indicazione del social network sul quale il post è stato pubblicato non costituisce elemento essenziale del fatto e il reclamante si è compiutamente difeso, in entrambi i gradi di giudizio, proprio sul contenuto contestato.

Il primo giudice, del resto, non ha affermato che il post sia stato pubblicato su Instagram, ma lo ha qualificato come post «tratto dal web» e «nel web», e l'avverbio «verosimilmente», da lui utilizzato, si riferisce alla data della pubblicazione, che il Collegio ritiene comunque accertata per le ragioni sopra esposte e non alla sua paternità.

5. Con il quarto motivo il reclamante deduce l'erronea valorizzazione del dato relativo alle «oltre 1000 visualizzazioni».

Il Tribunale avrebbe attribuito rilievo a tale dato senza alcuna verifica, essendo inverosimile che a fronte di un tale numero di visualizzazioni il post abbia ricevuto soltanto dieci apprezzamenti, quattro commenti e una condivisione; la schermata recante il numero delle visualizzazioni sarebbe stata prodotta su un foglio separato e non sarebbe attribuibile alla pubblicazione contestata; il reclamante, inoltre, aveva dichiarato di non conoscere il numero delle visualizzazioni.

Il motivo è infondato.

Difatti, la dicitura «Oltre 1000 visualizzazioni in poche ore» non è un dato estrinseco attribuito al post dagli inquirenti o dal primo giudice, ma il testo del commento con il quale il reclamante stesso ha accompagnato la pubblicazione del volantino, come ammesso dalla sua difesa nella memoria del 18 settembre 2026, ove si legge che il dato «è stato citato da Picaro all'interno del post che accompagna l'immagine postata su Instagram ed è parte di una strategia elettorale che mirava a creare interesse intorno alla sua candidatura».

Lo stesso reclamante, poi, nella PEC del 6 maggio 2026, ha dichiarato che la propria candidatura aveva raggiunto «oltre 1.800 visualizzazioni sui canali social Facebook e Instagram», dato coerente con quello, pari a 1.805 reazioni e riproduzioni, risultante dalla schermata agli atti.

Il reclamante non può dunque contestare in giudizio l'attendibilità di un dato che egli stesso ha divulgato, nell'immediatezza dei fatti, per accreditare la diffusione e il seguito della propria candidatura, né la sua successiva dichiarazione di non conoscere il numero delle visualizzazioni può prevalere sulle affermazioni da lui rese, per iscritto, nel momento in cui quel dato gli giovava.

5.1. In ogni caso, l'esatto numero delle visualizzazioni non è decisivo.

Questa Corte ha già affermato che i social network, tra cui Facebook e Instagram, non possono essere considerati siti privati, in quanto i contenuti su di essi collocati sono suscettibili di divulgazione anche in altri siti e di diffusione a un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti, sicché essi vanno considerati, sia pure con alcuni limiti, come vere e proprie «piazze virtuali» (CFA, Sez. I, n. 38/2019-2020) e che l'uso di un social network per veicolare un contenuto disciplinarmente rilevante va valorizzato, ai fini della dosimetria della sanzione, in termini di maggiore gravità (CFA, Sez. I, n. 34/2025-2026).

Ciò che rileva, dunque, è la potenziale diffusività della pubblicazione, che è connaturata al mezzo prescelto e che il reclamante ha inteso sfruttare, come dimostra il fatto che egli stesso, il 6 maggio 2026, rivendicava la «massiccia diffusione» della propria

candidatura.

La deduzione relativa alla natura chiusa del profilo, già ritenuta meramente assertiva dal primo giudice, è infine contraddetta dalle affermazioni dello stesso reclamante circa l'«ampia diffusione pubblica» della propria candidatura.

6. Con il quinto motivo il reclamante deduce la contraddittorietà della decisione e la disparità di valutazione tra la propria posizione e quella del sig. Digeso, il quale, pur essendo l'ideatore del volantino recante i loghi e pur avendolo diffuso in una chat WhatsApp, è stato prosciolto, laddove il reclamante, che ha diffuso per poche ore il medesimo materiale, è stato sanzionato. Secondo il Picaro, il Tribunale avrebbe fondato la diversa risoluzione sulla maggiore ampiezza della diffusione su Instagram rispetto a quella della chat, senza, per altro, indicare il numero dei partecipanti a quest'ultima.

Il motivo è infondato.

Difatti, il capo della decisione relativo al proscioglimento del sig. Digeso non è stato impugnato dalla Procura federale ed è, pertanto, estraneo alla cognizione della Corte, che è limitata ai punti della decisione specificamente impugnati (art. 106, comma 1, del Codice di giustizia sportiva; CFA, Sez. I, n. 17/2026-2027).

Il reclamante non ha alcun interesse a dolersi del proscioglimento altrui, poiché l'interesse a impugnare si fonda sulla soccombenza e sulla richiesta di un risultato utile non ottenuto nel precedente grado (CFA, SS.UU., n. 98/2022-2023), considerato, altresì, che anche ove il proscioglimento del sig. Digeso fosse in ipotesi non corretto, il relativo errore non potrebbe in alcun modo giovare al reclamante, non potendo l'eventuale mancata sanzione di una condotta altrui costituire titolo per l'impunità della propria.

La censura può dunque essere esaminata soltanto sotto il profilo della coerenza logica della motivazione e sotto tale profilo essa non coglie nel segno.

6.1. Le posizioni dei due deferiti sono, infatti, radicalmente diverse.

Il sig. Digeso ha realizzato la locandina per fare uno scherzo al reclamante e l'ha immessa in una chat riservata ai soli dirigenti e tecnici della società, con un commento che ne evidenziava la natura goliardica, senza mai divulgarla all'esterno mentre il reclamante l'ha rielaborata modificandone l'immagine e lo slogan per, poi, pubblicarla sui propri profili *social* al fine di promuovere la propria candidatura.

Diversi sono, dunque, la finalità della condotta, che nel primo caso era scherzosa e nel secondo era di propaganda elettorale personale; i possibili destinatari della comunicazione, nel primo caso un gruppo ristretto e chiuso di soggetti appartenenti alla medesima società e nel secondo un pubblico indeterminato ed indeterminabile; nonché il ruolo dei loghi, nel primo caso elementi di una caricatura e nel secondo utilizzati per accreditare una candidatura reale.

Questa Corte ha affermato che il comportamento tenuto *ioci causa* non costituisce una scriminante, ma può incidere sull'elemento soggettivo, sino a escluderlo, quando la condotta avvenga in un contesto particolarmente goliardico, condiviso da tutti e tale da emergere in modo palese (CFA, SS.UU., n. 88/2025-2026): è precisamente ciò che il primo giudice ha ritenuto accertato per il sig. Digeso e ciò che, all'evidenza, non ricorre per la condotta del reclamante, il quale non ha mai sostenuto di aver pubblicato il volantino per scherzo.

Il numero dei partecipanti alla chat, infine, non è decisivo, poiché ciò che caratterizza la comunicazione del sig. Digeso non è la sua dimensione quantitativa, ma la natura chiusa e riservata del gruppo, composto da soggetti appartenenti alla medesima società e pienamente consapevoli del contesto scherzoso, atteso che, del resto, è stato proprio il reclamante, che di quel gruppo faceva parte, a portare la locandina al di fuori di esso per fini diversi.

Il percorso logico-giuridico seguito dal giudice *a quo* è pertanto da ritenersi coerente e non contraddittorio.

7. Il sesto e il settimo motivo, entrambi relativi al trattamento sanzionatorio, possono essere esaminati congiuntamente.

Con il sesto il reclamante deduce che la decisione impugnata non avrebbe preso posizione sul precedente costituito dalla decisione di questa Corte, Sez. I, n. 38/2019-2020, richiamato dalla difesa in primo grado, nel quale l'utilizzo non autorizzato su un social network del logo di un organismo della L.N.D. da parte di un tesserato componente di quell'organismo era stato sanzionato con quindici giorni di inibizione e non avrebbe spiegato perché una condotta asseritamente meno grave meriti una sanzione doppia.

Con il settimo, poi, il reclamante deduce che il Tribunale avrebbe valorizzato soltanto l'incensuratezza e le sue qualità professionali e morali, ignorando il comportamento collaborativo tenuto nel corso delle indagini, nell'ambito delle quali aveva riconosciuto la pubblicazione, ammesso gli errori commessi nella candidatura, presentato le proprie scuse e donato alla Procura federale copia della

propria tesi di laurea. Parimenti il primo giudice non avrebbe valutato la rimozione del contenuto da parte del Picaro dopo poche ore dalla pubblicazione, l'assenza di finalità commerciali e di vantaggi economici né un concreto pregiudizio all'immagine federale. All'uopo, invocava le sanzioni più miti previste dall'art. 9, comma 1, del Codice, quali l'ammonizione e l'ammonizione con diffida.

I motivi sono infondati.

7.1. L'art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva stabilisce che gli organi di giustizia sportiva determinano la specie e la misura delle sanzioni disciplinari tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva; l'art. 44, comma 5, impone che le sanzioni abbiano carattere di effettività e di afflittività.

L'art. 13, comma 1, elenca le circostanze attenuanti tipiche, tra le quali, alla lett. e), l'avere ammesso la responsabilità o l'avere prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari, mentre il comma 2 consente di prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.

Per la violazione dell'art. 4, comma 1, l'art. 4, comma 2, rinvia alle sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g) e h), tra le quali l'ammonizione, l'ammonizione con diffida e l'inibizione temporanea a svolgere attività in ambito federale e a ricoprire cariche federali.

L'efficacia deterrente del trattamento sanzionatorio, per poter svolgere la propria funzione di prevenzione generale e speciale, deve essere proporzionale alla reale portata del disvalore della condotta (CFA, SS.UU., n. 99/2025-2026); questa Corte, in applicazione dell'effetto devolutivo, può procedere a un'autonoma valutazione della congruità della sanzione, svolgendo altresì la funzione di giudice di equità (CFA, Sez. I, n. 17/2026-2027) e verificando se nel precedente grado siano stati valutati tutti gli elementi utili alla concreta determinazione della sanzione (CFA, Sez. I, n. 148/2025-2026).

7.2. La mancata considerazione, da parte del primo giudice, del precedente invocato dalla difesa non integra un vizio della decisione.

Il vizio di motivazione rilevante è soltanto quello che colloca la motivazione al di sotto del minimo costituzionale o che si traduce nel mancato esame di un punto decisivo della controversia (CFA, Sez. I, n. 17/2026-2027; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 4/2015; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 19/2017) e la misura della sanzione irrogata in un diverso procedimento non costituisce un punto decisivo, poiché la sanzione va commisurata alla gravità dell'illecito accertata in concreto, secondo le circostanze particolari del singolo caso.

In ogni caso, questa Corte, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 106 del Codice, esaminato il precedente invocato non ritiene che possa giustificare una riduzione della sanzione.

Nella vicenda definita da questa Corte con la decisione n. 38/2019-2020, il tesserato, componente del Consiglio direttivo della Divisione Calcio a 5, aveva promosso sui propri profili social un sondaggio volto ad acquisire suggerimenti per il miglioramento e lo sviluppo del calcio a 5, in un'immagine nella quale il logo della Divisione compariva come sfondo; la sanzione di quindici giorni di inibizione, irrogata dal primo giudice a fronte di una richiesta di trenta giorni, è stata confermata da questa Corte, che l'ha qualificata di lieve entità, sulla base di una disciplina, quella dell'art. 1 bis del Codice previgente, sostanzialmente coincidente con quella vigente.

Nella specie, invece, i loghi della F.I.G.C. e della L.N.D. sono stati spesi non per un'iniziativa comunque riferibile alle finalità dell'organismo, ma per la promozione personale del reclamante in una competizione elettorale interna all'ordinamento, nell'imminenza dell'Assemblea e con l'effetto di coinvolgere le istituzioni federali, tenute alla neutralità, nella propaganda di un candidato; la condotta si è articolata in due pubblicazioni, in due giorni consecutivi e su due social network e lo stesso reclamante ne ha rivendicato l'ampia diffusione; i loghi, infine, non comparivano come mero sfondo, ma erano integrati nel messaggio elettorale.

Si tratta, dunque, di una condotta di disvalore maggiore rispetto a quella esaminata nel precedente invocato, la quale, d'altro canto, si conferma come un precedente che afferma, e non esclude, la rilevanza disciplinare dell'uso personale non autorizzato dei segni istituzionali.

7.3. Neppure sussistono le circostanze attenuanti invocate dal reclamante, ulteriori rispetto a quelle già valorizzate dal primo giudice.

Non ricorre, anzitutto, l'attenuante dell'ammissione di responsabilità di cui all'art. 13, comma 1, lett. e), del Codice, che non è integrata dall'ammissione limitata all'elemento materiale dell'illecito, cui non si accompagni un'analoga ammissione in ordine all'elemento soggettivo (CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026); il reclamante ha ammesso soltanto la prima pubblicazione, che era comunque documentalmente provata, ha negato la seconda, smentendo le proprie stesse dichiarazioni del 6 maggio 2026 e ha

ininterrottamente contestato la rilevanza disciplinare della propria condotta e negato la propria colpevolezza; né ha prestato alcuna collaborazione per la scoperta o l'accertamento di illeciti.

Le scuse formulate nell'audizione dell'11 giugno 2026, come risulta dal relativo verbale, riguardavano il disagio arrecato all'istituzione dalla segnalazione del 6 maggio 2026, alla quale il reclamante dichiarava di non avere più interesse e non certamente l'uso dei loghi, sul quale egli non era stato ancora interrogato; la consegna alla Procura federale della propria tesi di laurea, a sua volta, non ha alcuna attinenza con la condotta contestata e non esprime alcuna rivisitazione critica di essa.

Questa Corte ha, del resto, chiarito che le scuse, per essere apprezzabili, devono essere esternate a tempo debito, a comprova di una rivisitazione critica del proprio operato e tradursi in comportamenti tangibili, non potendo rilevare ove appaiano simboliche o manifestate nell'ottica di diminuire le proprie colpe (CFA, Sez. II, n. 139/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 20/2025-2026).

Quanto alla rimozione del contenuto dopo poche ore, la stessa difesa, nella memoria del 18 settembre 2026, ha precisato che essa è avvenuta quando il reclamante è venuto a conoscenza di essere stato estromesso dall'Assemblea elettiva: la rimozione è dunque coincisa con il venir meno dell'utilità elettorale della pubblicazione e non esprime alcuna resipiscenza, tanto più che nella stessa serata il reclamante rivendicava, nella PEC inviata al Comitato regionale, la «massiccia diffusione» della propria candidatura sui social network.

L'assenza di finalità commerciali, di vantaggi economici e di pregiudizio all'immagine federale, infine, non sono circostanze attenuanti, ma attengono alla mera mancanza di elementi negativi ulteriori mentre il riconoscimento delle attenuanti presuppone la sussistenza di fattori positivi concreti, che dimostrino un comportamento particolarmente meritevole o idoneo a ridurre il disvalore della condotta (CFA, Sez. I, n. 61/2025-2026).

7.4. Il primo giudice ha, d'altro canto, già valorizzato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Codice, l'incensuratezza del reclamante e le sue qualità professionali e morali, emergenti dalla lunga attività di dirigente volontario presso società dilettantistiche, prevalentemente nel settore giovanile e, su tale base, ha dimezzato la sanzione richiesta dalla Procura federale. La sanzione così determinata, pari a un mese di inibizione, si colloca su un livello contenuto e risulta proporzionata alla gravità del fatto, come sopra ricostruita.

Infine, non è condivisibile la richiesta di applicazione di una sanzione più mite, quale l'ammonizione o l'ammonizione con diffida.

La scelta della specie della sanzione, tra quelle consentite dall'art. 4, comma 2, del Codice, è rimessa alla valutazione del giudice in relazione alla natura e alla gravità dei fatti (art. 12, comma 1) e, nella specie, una sanzione meramente ammonitiva non sarebbe idonea ad assicurare l'effettività e l'afflittività richieste dall'art. 44, comma 5, a fronte dell'appropriazione dei segni istituzionali della Federazione e della Lega nell'ambito di una competizione elettorale interna all'ordinamento.

L'inibizione temporanea, che comporta, tra l'altro, il divieto di ricoprire cariche federali, appare, anzi, la sanzione più coerente con la natura di una condotta posta in essere proprio al fine di conseguire una carica federale.

8. In conclusione, il reclamo deve essere respinto e la decisione impugnata confermata, con la motivazione corretta e integrata nei termini sopra esposti.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Alberto Mignone — Domenico Giordano

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO